

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2005

**che modifica la decisione 2002/499/CE che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea**

[notificata con il numero C(2005) 4235]

(2005/775/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) La situazione che giustifica siffatta deroga resta immutata per cui la deroga continua ad applicarsi.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) La decisione 2002/499/CE va quindi modificata di conseguenza.

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità<sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

(6) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

considerando quanto segue:

### Articolo 1

La decisione 2002/499/CE è così modificata:

(1) A norma della direttiva 2000/29/CE, non è consentito, in linea di massima, introdurre nella Comunità vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., originari di paesi non europei, ad eccezione dei frutti e delle sementi. La direttiva 2000/29/CE consente tuttavia di derogare a tale disposizione, a condizione che sia stata accertata l'assenza di rischi d'introduzione di organismi nocivi.

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

(2) La decisione 2002/499/CE della Commissione<sup>(2)</sup> autorizza deroghe a condizioni specifiche per l'introduzione di vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari della Repubblica di Corea.

### «Articolo 2

Gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° agosto di ogni anno dal 2005 al 2008, informazioni sui quantitativi importati durante l'anno che precede tale data in applicazione della presente decisione e una relazione tecnica particolareggiata sugli esami e sui test effettuati su tali vegetali nel periodo di quarantena di cui al punto 10 dell'allegato.

(3) Il Regno Unito ha chiesto di prolungare tale deroga.

Anche gli Stati membri diversi da quello importatore nei quali i vegetali sono introdotti forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° agosto di ogni anno dal 2005 al 2008, una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali e sui test effettuati su tali vegetali introdotti anteriormente a tale data, nel periodo di quarantena di cui al punto 10 dell'allegato.»

<sup>(1)</sup> GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/16/CE (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 19).

<sup>(2)</sup> GU L 168 del 27.6.2002, pag. 53.

2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 4*

Gli Stati membri possono applicare le deroghe di cui all'articolo 1 ai vegetali importati nella Comunità nei seguenti periodi:

Vegetali	Periodo
<i>Chamaecyparis:</i>	dall'1.6.2004 al 31.12.2007
<i>Juniperus:</i>	dall'1.11.2004 al 31.3.2005, dall'1.11.2005 al 31.3.2006 e dall'1.11.2006 al 31.3.2007
<i>Pinus:</i>	dall'1.6.2004 al 31.12.2007»

3) al punto 3, seconda frase, dell'allegato, «2004» è sostituito da «ogni anno».

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2005.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---